

Delibera n. 56/2017

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità. Esecuzione del decreto del Tribunale Ordinario di Torino del 7 febbraio 2017.

L'Autorità nella sua riunione del 6 aprile 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sostitutivo del Regolamento approvato con la predetta delibera n. 1/2013, di cui è stata contestualmente disposta l'abrogazione;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 131/2016 dell'8 novembre 2016 con la quale è stato modificato l'articolo 25 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con la sopra citata delibera n. 61/2016;
- VISTO** il protocollo per le relazioni sindacali dell'Autorità, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015 e, in particolare, l'articolo 10;
- VISTO** il decreto del 7 febbraio 2017 con il quale il Tribunale Ordinario di Torino – Quinta sezione lavoro, ha statuito che:
- la deliberazione n. 61/2016 del 23 maggio 2016 richiedeva un'informativa preventiva alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del protocollo per le relazioni sindacali *"trattandosi di atto che comportava una variazione delle dotazioni organiche"*;
 - la deliberazione n. 131/2016 dell'8 novembre 2016 richiedeva un'informativa successiva alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del protocollo per le relazioni sindacali *"comportando modifiche all'organizzazione del lavoro"*;
- CONSIDERATO** che il Tribunale Ordinario di Torino, nel sopra citato decreto, ha chiarito che la violazione dell'obbligo di informativa rilevato rispetto alle delibere n. 61/2016 e n. 131/2016 non ne determina direttamente l'inefficacia in quanto per il loro contenuto non incidono su specifici diritti dei lavoratori, disponendo che l'Autorità *"provveda ad adottare delle nuove deliberazioni con il rispetto delle prerogative sindacali"*;

VISTE

le note prot. n. 902/2017 del 14 febbraio 2017 e prot. n. 930/2017 del 16 febbraio 2017, indirizzate alle organizzazioni sindacali, con le quali, al fine di dare esecuzione al sopra citato decreto del Tribunale di Torino, è stato convocato un incontro per il giorno 22 febbraio 2017 e sono state trasmesse le disposizioni delle predette delibere n. 61/2016 e n. 131/2016 rilevanti ai fini dell'adempimento delle prescritte attività informative, sulle quali si è dichiarata la disponibilità a raccogliere e valutare eventuali osservazioni;

VISTA

la nota in data 17 febbraio 2017, acquisita al protocollo dell'Autorità al n. 1001/2017 del 20 febbraio 2017, con la quale le organizzazioni sindacali hanno formulato alcune osservazioni, illustrate poi nella riunione sindacale del 22 febbraio 2017, relative al numero degli assistenti previsto dall'articolo 11 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento approvato con la delibera n. 61/2016;

RILEVATO

che nessuna osservazione è stata formulata in ordine al contenuto dispositivo dell'art. 25 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità come modificato con la predetta delibera n. 131/2016;

RITENUTO

che il numero delle unità di personale di diretta collaborazione di cui possono avvalersi il Presidente e i Componenti del Consiglio in qualità di assistenti, previsto dal citato articolo 11 in massimo nove unità complessive, sia idoneo a consentire un adeguato supporto alle loro attività nella attuale fase di operatività dell'Autorità e che non sussistano, pertanto, i presupposti per modificare tale disposizione;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. in esecuzione di quanto prescritto dal decreto pronunciato Tribunale ordinario di Torino – Quinta sezione lavoro il 7 gennaio 2017, esperite le attività informative previste dall'articolo 10, commi 1 e 2, del vigente Protocollo per le relazioni sindacali dell'Autorità, non sussistono i presupposti per modificare il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 25 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, da ultimo modificato con delibera n. 131 dell'8 novembre 2016.

Torino, 6 aprile 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi